

(N. 433)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla X Commissione permanente (Industria e commercio, Turismo)  
della Camera dei deputati nella seduta del 25 maggio 1949 (V. Stampato N. 506)*

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(DE GASPERI)

e dal **Ministro dell'Industria e Commercio**

(LOMBARDO IVAN MATTEO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GRASSI)

col **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

e col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 27 MAGGIO 1949

Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

L'impianto, la riattivazione, il trasferimento e la trasformazione dei molini e dei panifici non sono più soggetti alle limitazioni d'ordine economico previste dai regi decreti-legge 5 settembre 1938, n. 1890, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739,

e 21 luglio 1938, n. 1609, convertito nella legge 8 gennaio 1939, n. 143. Le altre disposizioni degli stessi decreti sono sostituite da quelle degli articoli seguenti.

#### Art. 2.

I molini per la macinazione dei cereali vengono classificati in molini ad alta macinazione e molini a bassa macinazione.

Sono ad alta macinazione i molini a cilindri automatici e semi-automatici che siano dotati:

1° di apparecchi completi di prepulitura, pulitura e lavatura del grano;

2° di macchinari idonei a selezionare gradualmente e progressivamente i prodotti e sottoprodotti della macinazione in modo da consentire la razionale utilizzazione dei cereali.

Sono molini a bassa macinazione i molini a palmenti ed a cilindri che pur essendo dotati di idonei apparecchi di pulitura, non si trovano nella condizione di selezionare gradualmente e progressivamente i prodotti della macinazione.

#### Art. 3.

Nei molini a palmenti è vietato l'uso di macine allestite con elementi uniti con agglomeramenti contenenti piombo o altri metalli tossici.

#### Art. 4.

I panifici di nuovo impianto debbono essere dotati:

1° di impastatrice meccanica;

2° di forno di cottura a riscaldamento indiretto, oppure elettrico.

#### Art. 5.

I molini ed i panifici debbono rispondere alle prescrizioni di carattere igienico e sanitario previste dalle leggi e dai regolamenti anche in materia di igiene del lavoro.

#### Art. 6.

L'esercizio dei molini e panifici, nonché il loro trasferimento e trasformazione, sono soggetti a licenza da rilasciarsi dall'Ufficio provinciale dell'industria e commercio sentiti i pareri dell'Ispettorato del lavoro e dell'ufficiale sanitario, competenti per territorio, sui requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti anche in materia di igiene del lavoro.

#### Art. 7.

La domanda per ottenere il rilascio delle licenze di cui all'articolo precedente deve contenere la indicazione della località, la descrizione di macchinari e degli attrezzi relativi

agli impianti e delle principali modalità della lavorazione e la indicazione della potenzialità di produzione giornaliera dell'impianto, e deve essere corredata della quietanza comprovante il pagamento delle tasse di concessione governativa stabilite dalla presente legge, di una pianta in iscala dei locali e degli accessori, e, per i molini, del diagramma di macinazione relativo al processo di lavorazione.

#### Art. 8.

Gli esercenti di molini e panifici debbono pagare le seguenti tasse di concessione governativa:

	Tassa per i nuovi impianti	Tassa annuale
a) per molini che possono macinare giornalmente:		
fino a 50 quintali . . .	L. 5.000	4.000
» a 100 » . . .	» 8.000	6.000
» a 500 » . . .	» 15.000	12.000
oltre i 500 » . . .	» 30.000	24.000
b) per i panifici che possono produrre giornalmente:		
fino a 5 quintali di pane. L.	600	500
» a 10 » » »	1.200	1.000
» a 50 » » »	2.500	2.000
» a 100 » » »	6.000	5.000
oltre i 100 » » »	10.000	8.000

Per i molini idraulici costituiti da un unico palmento situati in località superiori a 700 metri sul livello del mare e che siano in particolari condizioni di disagio di viabilità e accessibilità, la tassa predetta è stabilita in lire 600 per i nuovi impianti e lire 500 per quelli in funzione.

#### Art. 9.

Le licenze di macinazione e di panificazione sono soggette al visto annuale dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio.

Tale visto dovrà essere apposto entro il mese di gennaio di ogni anno previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento della tassa annuale prevista dal precedente articolo.

## Art. 10.

Le licenze di macinazione e panificazione, le relative domande e l'apposizione del visto annuale sono soggette alla tassa di bollo prescritta dalle vigenti disposizioni.

## Art. 11.

La vendita del pane al pubblico può essere esercitata solo dalle imprese in possesso della licenza prevista dal regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, e successive modificazioni con la specifica indicazione della voce « pane ».

## Art. 12.

Le imprese che vendono il pane promiscuamente ad altri generi, devono provvedere alle conservazioni di esso in appositi scaffali o vetrine separati da quelli adibiti alla conservazione di altri generi.

## Art. 13.

È vietata la vendita del pane in forma ambulante, e nei pubblici mercati, fatta eccezione per quelli coperti. È data facoltà al direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio di autorizzare, con provvedimento da affiggersi nell'albo pretorio, tale vendita in quei Comuni, ove speciali condizioni di ambiente la rendano necessaria.

## Art. 14.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è di competenza del Ministero dell'industria e del commercio, che può disporre ispezioni anche a mezzo di propri funzionari.

Gli ispettori del lavoro e gli ufficiali sanitari che eseguono ispezioni dei molini e dei panifici agli effetti della presente legge, riferiscono anche al Ministero predetto.

## Art. 15.

Contro il provvedimento che nega la licenza di cui all'articolo 6, o nel caso che non sia stato provveduto al rilascio della stessa nel termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, è ammesso ricorso al Ministro per l'industria e il commercio.

## Art. 16.

I contravventori alle disposizioni degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 1.000.000.

L'imputato è ammesso a presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione al direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio, il quale determina, per la inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6, 9, 11 e 13, agli articoli 5 e 12, agli articoli 2, 3 e 4, in misura rispettivamente non superiore al decimo, al quinto e al quarto del massimo dell'ammenda prevista dal primo comma del presente articolo, la somma che deve essere pagata a titolo di oblazione e prefigge il termine per il pagamento.

In caso di omesso pagamento della tassa prevista dall'articolo 8, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio dispone la chiusura dell'esercizio fino all'adempimento del predetto obbligo, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 30 dicembre 1923, n. 3279, sulle concessioni governative e successive modificazioni.

## Art. 17.

Le imprese che, legittimamente, all'atto della entrata in vigore della presente legge, provvedono solo all'impasto delle farine per la produzione del pane destinato alla vendita al pubblico o alla sola cottura del pane per conto dei rivenditori, devono entro il 31 dicembre 1954, trasformare i loro impianti per l'esercizio del ciclo completo di produzione del pane a norma della presente legge.

Trascorso tale termine, le imprese suddette non potranno ottenere il rinnovo del visto annuale di cui al precedente articolo 9.

Alle imprese suddette, sino a quando non abbiano provveduto alla trasformazione di cui al comma precedente, sarà rilasciata dall'Ufficio provinciale dell'industria e commercio una licenza provvisoria di esercizio da rinnovarsi annualmente, a condizione che siano osservate le necessarie misure igienico-sanitarie.

Così pure dovranno uniformarsi alle prescrizioni della presente legge, entro il dicembre 1954, tutti i molini e panifici attualmente in esercizio, ad eccezione dei molini situati in località di montagna superiori ai 700 metri di altezza sul livello del mare.

Art. 18.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le variazioni di bilancio necessarie all'applicazione della presente legge.

Art. 19.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

**GRONCHI**